

# Le class action

## *I riflessi assicurativi della normativa in Italia e in alcuni paesi del mondo*

di Riccardo Tacconi

L'obiettivo che ci proponiamo non è quello di discutere sulla validità e funzionalità del sistema delle class action, ma di dare un quadro, quanto più possibile chiaro, degli standard in uso e dei rischi connessi.

### 1) Italia:

**Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – art. 445-449**

#### a) Legittimati attivi: solo le

- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (ex art. 137, comma I, c.d.c.) iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero delle attività produttive;
- associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere (art. 140-bis, comma II, c.d.c.).

#### b) Legittimati passivi:

il produttore come definito dal codice del consumo.

#### c) Tribunale competente:

quello dove ha sede l'impresa chiamata in causa.

#### d) Come funziona:

1. **Oggetto:** l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. È richiesta l'adesione esplicita all'azione collettiva di risarcimento.
3. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 140-bis, comma 1, c.d.c. è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.
5. L'esercizio dell'azione collettiva di cui all'art. 140-bis, comma 1, c.d.c. o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
6. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio.
7. La domanda è dichiarata inammissibile quando:
  - è manifestamente infondata;
  - sussiste un conflitto di interessi;
  - il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi dell'art. 140-bis c.d.c..
8. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente.
9. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
10. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio.
11. La sentenza, che definisce il giudizio, fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva.
12. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso.
13. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determi-

# Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

## ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

### SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	<b>Abbonamento annuale alla rivista cartacea</b> <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri <b>165,00 euro</b> <b>120,00 euro</b>
--	--

	<b>Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico)</b> <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri <b>195,00 euro</b> <b>150,00 euro</b>
--	---

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**